

N. 00315/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00023/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2011, proposto da:  
Rimam s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Patta, presso il  
cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 84 è elettivamente domiciliata;

***contro***

Igea s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta,  
presso il cui studio in Cagliari, viale Diaz n. 29 è elettivamente  
domiciliata;

***nei confronti di***

Salvatore Piscedda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio  
Mameli, Roberto Dettori e Flaviano Lai, ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio degli ultimi due in Cagliari, via Grazia Deledda, n.  
74;

***per l'annullamento***

del provvedimento prot. 1451 del 30/11/2010 con il quale l'Igea s.p.a. ha definitivamente aggiudicato al sig. Salvatore Piscedda il “servizio di manutenzione meccanica sulle macchine operatrici movimento terra del parco aziendale”,  
della nota prot. SA/GC/1079/2010 del 23/9/2010 inoltrata dalla Igea alla ditta Piscedda;  
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti i verbali di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Igea e del sig. Piscedda.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del 23 marzo 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Considerato:

a) che l'Igea s.p.a. ha bandito una procedura aperta per l'affidamento del “servizio di manutenzione meccanica sulle macchine operatrici movimento terra del parco aziendale” da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il metodo del confronto a coppie per l'attribuzione del punteggio relativo al

merito tecnico;

b) che in base al disciplinare di gara (sezione 4) nella “Busta B – Offerta tecnica” dovevano essere inclusi, a pena di esclusione, i sotto elencati documenti:

“1) le caratteristiche tecniche migliorative/innovative del servizio rispetto alle indicazioni del capitolato tecnico e d’oneri;

2) il tempo di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e d’oneri”;

c) che ai sensi dell’art. 2 del suddetto capitolato i concorrenti dovevano in ogni caso assicurare l’intervento sui mezzi meccanici “entro le 48 ore successive alla ricezione anche a mezzo fax, dell’ordine di lavoro”;

d) che il sig. Salvatore Pisedda ha presentato offerta dichiarando, quanto ai tempi di esecuzione dell’intervento, “L’impresa garantisce, inoltre, una diagnosi particolareggiata del problema e una risoluzione veloce, per questa ragione, proponiamo la nostra disponibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi senza alcun costo aggiuntivo per Igea s.p.a., in modo tale da garantire una definitiva e veloce consegna del lavoro senza creare situazioni di difficile gestione al lavoro che la vostra azienda ha in programma di eseguire. Altresì per quanto concerne il tempario, proponiamo una maggiore celerità nell’esecuzione dei lavori, sottolineando comunque per onestà intellettuale, che l’intervento alle singole operazioni è equivalente alla situazione, in cui la macchina operatrice movimento terra si trova”;

- e) che la Commissione di gara, considerato il tenore dell'offerta, ha invitato il menzionato sig. Pisedda ad integrare la proposta contrattuale con riguardo al fattore tempo di esecuzione del servizio;
- f) che acquisita la reclamata integrazione la Commissione ha valutato le offerte pervenute attribuendo il miglior punteggio al sig. Pisedda al quale è stato poi definitivamente aggiudicato l'appalto;
- g) che la ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione con l'odierno ricorso;
- h) che l'eccezione di rito sollevata dall'Igea non merita accoglimento atteso che, come rilevato dalla ricorrente (memoria difensiva depositata in data 7/3/2011), espungendo l'offerta del controinteressato da quelle fra le quali effettuare il confronto a coppie e conseguentemente sottraendo il punteggio conseguito da tutte le concorrenti nel raffronto con l'offerta del medesimo controinteressato, la ricorrente medesima si collocherebbe al primo posto in graduatoria;
- i) che, contrariamente a quanto l'Igea sostiene, la ricorrente non era tenuta a depositare appositi calcoli per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione;
- l) che l'unico motivo di gravame dedotto merita accoglimento atteso che in base alla lex specialis della gara, la mancata indicazione del tempo di esecuzione del servizio (da intendere - ex art. 2 del capitolato tecnico e d'oneri - quale tempo di intervento decorrente dalla relativa richiesta) costituiva esplicita causa di esclusione

(disciplinare sezione 4);

m) che indipendentemente dall'esistenza di un'espressa clausola di esclusione l'omessa indicazione del tempo di intervento avrebbe comunque impedito la partecipazione alla gara, atteso che in base al ricordato art. 2 del capitolato tecnico e d'oneri, i concorrenti dovevano impegnarsi a garantire "l'intervento entro le 48 ore successive alla ricezione, anche a mezzo fax, dell'ordine di lavoro";

n) che dal tenore della proposta formulata dal sig. Piscedda emerge inequivocabilmente come quest'ultima non contenesse alcuna indicazione circa i tempi d'intervento proposti;

o) che pertanto l'odierno controinteressato doveva essere senz'altro escluso dalla gara, senza possibilità di consentirgli integrazioni postume dell'offerta, atteso che come più sopra rilevato il tempo d'intervento costituiva elemento essenziale della medesima, la cui carenza non poteva essere colmata attraverso un'integrazione successiva alla scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione alla gara (sul principio in base al quale la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta non può essere sanata mediante integrazioni postume cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 8/2/2011, n. 846);

p) che il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell'impugnata aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

q) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo,

devono seguire la soccombenza nei confronti dell'Igea, mentre possono essere compensati nei riguardi del controinteressato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata aggiudicazione e dichiara l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Condanna l'Igea al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Compensa le suddette nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)